

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3244

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANTONASTASO, ALTERIO, BERNI, D'ACQUISTO, FORTUNATO,
GELPI, MARGUTTI, IVO RUSSO, TASSONE, SILVESTRI, ZOPPI**

Interpretazione autentica dell'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, concernente il trattamento pensionistico di talune categorie di pubblici dipendenti

Presentata il 13 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, ha dato risposte soltanto parziali alla richiesta di equità avanzata in più occasioni dai « pensionati di annata », ossia dai sospetti collocati in pensione antecedentemente al 1985 ed il cui trattamento di quiescenza, poco tutelato dai meccanismi di adeguamento e dalle indicizzazioni previste, è stato polverizzato dalla inflazione a due cifre.

Risposte parziali, malgrado il notevole sforzo compiuto, sono state date dal Parlamento in sede di approvazione della legge di conversione del citato decreto-legge per venire incontro alle esigenze

dei pensionati e per migliorare le norme del medesimo decreto-legge.

Il Parlamento aveva quindi, con l'approvazione di una serie di emendamenti, tutti ispirati al desiderio di migliorare i trattamenti pensionistici, ottenuto dal Governo l'impegno ad accrescere gli stanziamenti di bilancio già previsti dal decreto-legge.

Fra gli altri miglioramenti al decreto-legge voluti dal Parlamento per venire incontro alle legittime esigenze di perequazione delle pensioni, in particolare per quelle liquidate in epoca più lontana, vi erano quelli previsti dall'articolo 3 e riguardanti i pensionati pubblici. In loro favore, e specie in favore di coloro il cui

trattamento di quiescenza era stato maggiormente penalizzato nel corso degli anni, veniva prevista, con un emendamento, la concessione di immediati acconti sui futuri « miglioramenti ». In realtà, nell'esaminare il decreto-legge del Governo e nel valutare l'entità dei miglioramenti spettanti ai pensionati pubblici con la concessione a loro favore delle cosiddette « anzianità pregresse », sono stati introdotti emendamenti, in sede di conversione, che hanno determinato alcuni « errori », a seguito dei quali gli acconti voluti e recepiti nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 409 del 1990 si sono poi rivelati in moltissimi casi di entità superiore ai miglioramenti pensionistici effettivamente spettanti a seguito del complicato meccanismo di riliquidazione. Ciò anche perché i miglioramenti sono, come è noto, scaglionati nel tempo.

È accaduto così che le direzioni provinciali del Tesoro, nell'applicare i singoli decreti di rivalutazione delle pensioni predisposti dalle varie amministrazioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 409 del 1990, siano state costrette, anziché ad aumentare, a ridurre molti trattamenti pensionistici addebitando ai pensionati la differenza risultante fra le maggiori somme corrisposte ai sensi del citato comma 4 e quelle spettanti in via definitiva in applicazione del combinato disposto dei commi 2 e 3. Ciò avviene in quattro casi su cinque: un vero assurdo ed una autentica beffa.

Per tale motivo le direzioni provinciali del Tesoro hanno sospeso le operazioni di riliquidazione delle pensioni, ai sensi del decreto-legge n. 409 del 1990 attendendo, per farlo, il momento in cui la legge

stessa avrà avuto completa applicazione. In quel momento quanto eventualmente dovuto dai pensionati per la maggior entità degli acconti rispetto ai miglioramenti del trattamento di quiescenza spettante dovrebbe essere compensato dalla liquidazione definitiva del trattamento pensionistico.

Le direzioni provinciali del Tesoro in questo momento si limitano a riliquidare soltanto le pensioni di coloro che — ingenuamente — sollecitano con una domanda l'applicazione in loro « favore » della legge, domanda che si trasforma inesorabilmente in un danno ed in un addebito di considerevole entità.

Per tale motivo con la presente proposta di legge, composta da un solo articolo, si intende risolvere il problema creato dalle contraddizioni contenute nell'articolo 3 del decreto-legge n. 409 del 1990 prevedendo che nei casi in cui gli acconti siano di entità superiore ai benefici previsti dalla legge stessa, sia nella sua applicazione a regime sia alla data di decorrenza dei miglioramenti parziali, i pensionati non siano costretti a restituire la differenza. In tali casi potranno usufruire di un assegno *ad personam*.

Si tratta quindi di una proposta di legge tendente all'equità ed ispirata a criteri di logica e di civiltà giuridica.

Questa proposta di legge non prevede alcuna copertura finanziaria, non tanto perché la sua applicazione non comporta alcuna spesa per l'erario, ma tutt'al più il mancato recupero di somme già sborsate dallo Stato, quanto perché la relativa copertura finanziaria può dirsi già prevista dallo stesso decreto-legge n. 409 del 1990.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

1. Gli acconti sui miglioramenti pensionistici concessi ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, si intendono corrisposti a titolo definitivo e mantenuti sotto forma di assegno *ad personam* nei casi in cui la pensione spettante dopo la riliquidazione, operata in applicazione e con le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 3, risultasse di entità inferiore a quella in godimento al 30 giugno 1990, maggiorata dagli anticipi stessi e dai miglioramenti derivanti dalla perequazione automatica.